

Avv. Maurizio Bufalini

P.zza Dè Salterelli 1

50122 FIRENZE

Spett.le

MIUR

Direzione Generale per la comunicazione

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA
DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE III BIS, CON ORDINANZA N.
8307/2019 DEL 18.12.2019**

1. Autorità Giudiziaria competente: TAR LAZIO – ROMA, Sezione III BIS, RG 8898/2019 – udienza fissata in Camera di Consiglio per il giorno 21.1.2020.

2. Ricorrente: Avv. DEBORAH LOMBARDI, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. BFLMRZ66L23D612I) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. CCCMRZ49L09H501Q).

3. Amministrazione intimata: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA.

4. Estremi dei provvedimenti impugnati: 1) Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.1), 2) Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e non comunicata (Doc.2), 3) Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (Doc.3), 4) Provvedimenti di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato le prove scritte della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 alla prima prova (Doc.4) e di 64/100 alla seconda prova scritta (Doc.5), ivi comprese le schede di valutazione delle prove, 5) Graduatoria di merito allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato la prova orale nella parte in cui non include la ricorrente, e comunicata con PEC del 10.10.2019 (Doc.13), 6) Graduatoria generale di merito che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori del Concorso approvata con Decreto del Direttore Generale del 10.10.2019 n. 1652 del MIUR (pubblicato in GU 15.10.2019 n. 82) nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.14); 9) ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

5. Sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 4 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO e ARBITRARIETA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI.

Durante lo svolgimento della seconda prova scritta del 26.10.2018 il **Presidente della Commissione esaminatrice**, su sollecitazione di alcuni candidati, si è allontanato dall'aula d'esame per reperire il testo del **Regolamento Europeo n. 679/2016** (in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali) oggetto della traccia del compito assegnato ed ha fatto poi rientro per **distribuire le fotocopie del Regolamento ai numerosi candidati** che ne avevano fatto richiesta per svolgere la prova d'esame.

Con tale condotta posta in essere in dispregio delle prescrizioni del Bando che vieta la distribuzione di testi normativi nel corso della prova il Presidente della Commissione esaminatrice **ha avvantaggiato del tutto illegittimamente i candidati che non avevano conoscenza del Regolamento Europeo** rispetto a quelli che tale conoscenza possedevano, con violazione del principio della *par condicio* tra concorrenti nonché dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 12 DPR 9.5.1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica della prestazione culturale del candidato con correlato voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui peraltro lo stesso punto ha un peso diverso a seconda della **SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Doc.3).

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI nonché PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice nell'aprire le buste sigillate contenenti i compiti scritti della ricorrente e comunque nelle operazioni di correzione **ha letteralmente 'mescolato' le pagine della brutta copia del compito con quelle della bella copia** di entrambe le prove con il risultato che **le pagine** del singolo elaborato scritto al momento della valutazione **non solo non si trovavano (più) nell'ordine** con il quale erano state scritte dalla ricorrente **ma risultavano inframezzate da pagine della brutta copia** (v. Docc.4-5 e lettera di trasmissione MIUR Doc.9), con conseguente **arbitrarietà, irragionevolezza e irrazionalità** del giudizio di valutazione della prova scritta della Commissione che è si è formato su un **compito diverso** da quello redatto dalla ricorrente.

6. Controinteressati: Dr.ssa UMMARINO VALENTINA, nata a Napoli il 21.2.1976 CF MMRVNT76B61F839T e residente in Via Domenico Modugno

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

n. 102 ROMA, **Dr.ssa MOTTOLESE AZZURRA**, C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA – 00144 - e tutti i candidati utilmente inseriti nella Graduatoria generale di merito del Concorso che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori.

7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

8. L'Ordinanza n. 8307/2019 del 18.12.2019 del TAR LAZIO-ROMA Sezione III Bis ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

9. Il testo integrale del ricorso introduttivo:

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI ADOZIONE
DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 CPA**

*Per Avv. **DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it*

- ricorrente -

CONTRO

*- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;*

*- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;*

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

*- Sig.ra **BERGONZI LAURA** C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale Via Pietro Micca n. 20 TORINO – 10122 - Sig.ra **MOTTOLESE AZZURRA**, C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA – 00144 -*

- controinteressati -

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED
AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,**

*1) del Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.1);*

2) della Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e non comunicata (Doc.2);

3) del Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (Doc.3);

4) dei Provvedimenti di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato le prove scritte della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 alla prima prova (Doc.4) e di 64/100 alla seconda prova scritta (Doc.5), ivi comprese le schede di valutazione delle prove;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 19.3.2018 n. 283 (in GU 27.3.2018 4° Serie speciale 'Concorsi ed esami' n. 25) è stato pubblicato il BANDO per il "Concorso pubblico per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" (Doc.6).

* * * * *

2. La ricorrente essendo in possesso dei prescritti requisiti ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nel termine indicato dal Bando (Doc.7) ed ha sostenuto le **PROVE SCRITTE** nelle date del 25 e 26 ottobre 2018 presso l'Ergife Hotel e Conference Center Via Aurelia n. 619 ROMA.

* * * * *

3. La Commissione esaminatrice ha proceduto alla correzione e valutazione delle prove scritte della ricorrente con assegnazione dei punteggi di 60/100 e 64/100 (Docc.4-5) che risultano inferiori alla soglia minima di 70/100 stabilita dal Bando (Art. 10 Comma 7 Doc.6) per il superamento di ciascuna prova.

La ricorrente **non è stata** pertanto **ammessa alla prova orale** da parte della Commissione esaminatrice.

I risultati delle prove scritte sono stati pubblicati in data 17.4.2019 con il Decreto del Direttore Generale del MIUR del 17.4.2019 n. 663 che riporta l'elenco dei soli candidati ammessi alla prova orale (Doc.1).

* * * * *

4. Il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe sono illegittimi e lesivi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 4 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO e ARBITRARIETA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI.

1.1. La funzione del concorso pubblico è quella di reclutare il personale più preparato, nel rispetto dell'art. 97 COST. (CONS. STATO Sez. VI 9 giugno 2010 n. 3671).

L'art. 10 Comma 4 del Bando ha stabilito che "Nel corso delle prove scritte, ai candidati è **fatto divieto di avvalersi di ...supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere**, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso".

* * * * *

1.2. Orbene, è accaduto che durante lo svolgimento della seconda prova scritta del 26.10.2018 il **Presidente della Commissione esaminatrice**, su richiesta di alcuni candidati, si sia allontanato dall'aula d'esame per **reperire il testo del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive rettifiche** (in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali) necessario per lo svolgimento della traccia del secondo compito, **abbia fatto rientro alle ore 11,15/11,30 in aula portando con sé numerose fotocopie** del testo del Regolamento ed **abbia messo le fotocopie** sui tavoli in fondo all'aula **liberamente a disposizione di tutti i candidati** (v. scambio di messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco Doc.8).

I candidati che non avevano effettuato alcun studio del Regolamento Europeo in questione hanno ovviamente 'approfittato' delle fotocopie del testo normativo 'distribuite' dal Presidente della Commissione e nel lasciare i propri banchi per recarsi a prelevare le fotocopie in fondo all'aula d'esame non hanno mancato di comunicare gli uni con gli altri, scambiarsi opinioni sulla traccia del compito e confrontarsi sulle soluzioni da dare al caso concreto (v. nuovamente scambio di messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco Doc.8), il tutto in dispregio anche del divieto di comunicazione sancito dall'art. 10 Comma 4 del Bando (Doc.6).

* * * * *

1.3. *Appare evidente che con tale condotta posta in essere in dispregio delle prescrizioni del Bando il Presidente della Commissione esaminatrice **abbia avvantaggiato del tutto illegittimamente i candidati che non avevano conoscenza del Regolamento Europeo** rispetto a quelli che tale conoscenza possedevano, con violazione del principio della par condicio tra concorrenti nonché dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).*

* * * * *

1.4. *E' ben noto che in tema di concorso pubblico il **principio della par condicio** tra concorrenti desumibile (anche) dall'art. 97 Cost. impone che i candidati **siano posti tutti sullo stesso piano** agli effetti dell'accertamento del grado di professionalità e di preparazione (TAR ROMA LAZIO Sez. III 18 giugno 2013 n. 6143; (TAR ROMA LAZIO Sez. III 18 aprile 2013 n. 4323) senza favoritismi di sorta. Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.*

* * * * *

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 12 DPR 9.5.1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

2.1. *A norma dell'art. 12 del DPR 9.5.1994 n. 487 "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".*

*Nella seduta del 13.11.2018 con verbale n. 12 la Commissione esaminatrice del Concorso "ha definito la **griglia di valutazione** che verrà adottata per l'esame delle prove scritte" (Doc.3).*

* * * * *

2.2. *Secondo la scienza della docimologia la griglia di correzione deve essere composta da **Indicatori** che individuano ciò che viene indagato (la pertinenza, la coerenza espositiva, la correttezza e appropriatezza del linguaggio, l'approfondimento teorico v. griglia Doc.3), da **Descrittori** che indicano le valutazioni delle singole condotte/prestazioni dell'esaminando correlandole ad un diverso **Peso/Punteggio** specificamente attribuito a ciascuna delle valutazioni inserite nella griglia, nel range di riferimento per ogni singolo indicatore.*

*In ambito valutativo **l'Indicatore per essere attendibile deve essere espresso attraverso Descrittori che siano specifici.***

* * * * *

2.3. *Orbene, la **Griglia di correzione** delle prove scritte adottata dalla Commissione esaminatrice ed impiegata per la correzione delle prove della ricorrente (v. Doc.3), si caratterizza per la presenza di **Criteri** suddivisi in **Indicatori** ma **risulta del tutto manchevole dei Descrittori.***

*Si evidenzia, infatti, che per ogni Indicatore/Criterio di valutazione è previsto un **punteggio che va da un minimo ad un massimo** senza alcuna indicazione né del Descrittore né della diversa e specifica valutazione correlata alla diversa gradazione di punteggio nell'intervallo tra minimo e massimo della scala di riferimento.*

LA GRIGLIA UTILIZZATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (v. Doc.3) NON RIPORTA I DESCRITTORI ovvero la valutazione specifica assegnata

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

*in maniera trasparente, oggettiva e non arbitraria al voto/punteggio **PER CIASCUN INDICATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA DI RIFERIMENTO.***

Si aggiunga che le scale di riferimento riportate nella griglia si differenziano tra di loro a seconda dei singoli Indicatori (35 - 50; 21 - 30; 14 - 20 v. Doc.3).

A seconda della singola scala di riferimento applicata lo stesso punto ha (immotivatamente) un peso diverso.

Alla Commissione viene, quindi, lasciata la libertà di tradurre in voto la propria valutazione (soggettiva e personale) con riguardo all'indicatore di volta in volta utilizzato e al punteggio assegnato.

* * * * *

2.4. *Da ciò ne consegue che la Griglia di correzione adottata, contenendo solo dei macro-indicatori (senza descrittori differenziati per i diversi punteggi all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo) con un punteggio minimo/massimo (differenziato in ragione della scala di riferimento), non è in grado di guidare adeguatamente la commissione nell'attribuzione dei punteggi e di esplicitare l'iter logico seguito nella valutazione finale.*

L'attribuzione dei punteggi è derivata dalla sommatoria di sub-punteggi che non corrispondono a descrittori di giudizio predeterminati con il risultato che la valutazione delle prove risulta inficiata da ASSOLUTA ARBITRARIETÀ ed è quindi totalmente inattendibile.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI nonché PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

3.1. *La Commissione esaminatrice nell'aprire le buste sigillate contenenti i compiti scritti della ricorrente e comunque nelle operazioni di correzione ha letteralmente 'mescolato' le pagine della brutta copia del compito con quelle della bella copia di entrambe le prove con il risultato che le pagine del singolo elaborato scritto al momento della valutazione non solo non si trovavano (più) nell'ordine con il quale erano state scritte dalla ricorrente ma risultavano inframezzate da pagine della brutta copia.*

Il dato è evidente ed emerge ictu oculi dall'esame dei file di PDF contenenti le prove scritte che lo stesso MIUR ha inviato in sede di accesso agli atti all'odierna ricorrente dove le pagine degli scritti sono state collazionate senza alcun ordine e interscambiate (v. Docc.4-5 e lettera di trasmissione MIUR Doc.9).

L'esame del file PDF delle prove scritte evidenzia peraltro l'apposizione da parte della Commissione esaminatrice di un segno rosso a margine della pagina n. 9 del primo compito quando la versione 'in bella' del compito è iniziata alla successiva pagina n. 10 che riporta, invero, la traccia del tema ("Il candidato, premesse considerazioni sistematiche in ordine a ...") e, a seguire, lo "Svolgimento" (v. Doc.4).

Dunque, il giudizio – negativo – della Commissione esaminatrice si è formato sulla 'brutta' copia del compito e comunque su un elaborato scritto che è stato modificato e stravolto nella sua struttura rispetto alla versione originaria redatta dalla ricorrente.

* * * * *

3.2. *Le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte (e orali) dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica ma non sfuggono al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo quando siano inficiate "ictu oculi" da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti (CONS. STATO Sez. IV 29 dicembre 2014 n. 6387; TAR LAZIO Sez. I 2 dicembre 2013 n. 10349; TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA Sez. I 12 gennaio 2011 n. 9; CONS.*

Avv. Maurizio Bufalini

P.zza Dè Salterelli 1

50122 FIRENZE

STATO, sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5862; CONS. STATO, sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1188; CASS. SSUU 21 giugno 2010, n. 14893).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

**SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE e SULLA RICHIESTA DI MISURE
CAUTELARI EX ART. 55 CPA**

1. Quanto al **fumus boni iuris**, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il presente ricorso.

* * * * *

2. Quanto al **periculum**, si rileva che la notizia di non poter sostenere la prova orale del concorso ha determinato nella ricorrente, come è facile intuire, uno stato di preoccupazione che ben presto si è trasformato in sindrome ansiosa nella vita di relazione e di lavoro tenuto conto dell'impegno e degli sforzi anche economici profusi 'nella preparazione del concorso' per 6 mesi.

I tempi ordinari del processo risultano certamente inidonei a tutelare la situazione giuridica della ricorrente tenuto conto che dai calendari pubblicati la prova orale è terminata il 31.5.2019 (v. avviso calendarizzazione prove orali MIUR Doc.10) e sono quindi imminenti le assunzioni dei vincitori del concorso.

* * * * *

3. Peraltro, "nel caso di specie deve essere privilegiato il **favor participationis** il quale, nel caso di tali procedure, assume un rilievo anch'esso diverso da come è inteso nell'ambito delle gare ad evidenza pubblica in quanto, mentre in quest'ultimo caso è un corollario dell'art. 41 Cost., nel caso delle procedure concorsuali, esso **va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Cost.**" (TAR LAZIO ROMA Sez. II ter, 17 giugno 2009 n. 5748).

A fronte di tale danno non sussiste alcuna situazione di reale pregiudizio che deriverebbe al Ministero dalla provvisoria sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

La situazione è dunque tale, rispetto al criterio della necessaria comparizione degli interessi in gioco sulla quale giurisprudenza e dottrina costantemente insistono, da configurare come prevalente l'interesse della ricorrente all'ottenimento della sospensione e delle misure cautelari richieste.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) **in via preliminare**, sospendere i provvedimenti impugnati e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale** da tenersi in sessioni suppletive;

2) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto **annullare** i provvedimenti impugnati e **disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione alla luce dei motivi del ricorso **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede **ammettersi prova testimoniale** ex art. 63 III° Co. Cpa sui seguenti capitoli:

1) DCV che "Durante lo svolgimento della seconda prova scritta tenutasi il 26.10.2018 presso l'Ergife Hotel e Conference Center il Presidente della Commissione esaminatrice si è allontanato dall'aula d'esame a metà mattinata, è rientrato alle ore 11,15/11,30 portando con sé numerose fotocopie del testo del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed ha messo le fotocopie del Regolamento Europeo a disposizione di tutti i candidati sui tavoli in fondo all'aula";

2) DCV che "molti candidati si sono alzati dai propri banchi, sono andati a prelevare in fondo all'aula le fotocopie del Regolamento Europeo e sono tornati alle

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

proprie postazioni e che, nel fare tutto ciò, hanno chiacchierato e comunicato l'uno con l'altro".

Si indicano come **TESTIMONI**: **CAPOBIANCO ANNALISA**, **BERGONZI LAURA** C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale Via Pietro Micca n. 20 TORINO – 10122; **MOTTOLESE AZZURRA**, C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA – 00144 -

Si deposita:

- 1) Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (**provv. impugnato**)
- 2) Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e non comunicata (**provv. impugnato**)
- 3) Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (**provv. impugnato**)
- 4) Provvedimento di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato la prima prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 (**provv. impugnato**)
- 5) Provvedimento di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato la seconda prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio di 64/100 (**provv. impugnato**)
- 6) Decreto del DG del MIUR del 19.3.2018 n. 283 (in GU 27.3.2018 4° Serie speciale 'Concorsi ed esami' n. 25) con cui è stato pubblicato il BANDO per il "Concorso pubblico per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- 7) Domanda di partecipazione al Concorso di Avv. Lombardi Deborah
- 8) scambio di messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco
- 9) PEC del MIUR di trasmissione delle prova scritte
- 10) avviso calendarizzazione prove orali MIUR.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Firenze-Roma, lì 14 giugno 2019

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Maurizio Cecconi"

10. Il testo integrale del primo ricorso per motivi aggiunti:

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

(NRG 8898/2019; Sez. III° BIS; CC 5.11.2019)

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Per Avv. **DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX:**

Avv. Maurizio Bufalini

P.zza Dè Salterelli 1

50122 FIRENZE

**055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it**

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- **Dr.ssa UMMARINO VALENTINA**, nata a Napoli il 21.2.1976 CF MMRVNT76B61F839T e residente in Via Domenico Modugno n. 102 ROMA – 00125 -

- **Dr.ssa MOTTOLESE AZZURRA**, C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA – 00144 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

1) del Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.1);

2) della Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e non comunicata (Doc.2);

3) del Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (Doc.3);

4) dei Provvedimenti di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato le prove scritte della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 alla prima prova (Doc.4) e di 64/100 alla seconda prova scritta (Doc.5), ivi comprese le schede di valutazione delle prove;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

NONCHE' CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

6) della **Graduatoria di merito** allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato la prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente**, e comunicata con PEC del 10.10.2019 (Doc.13);

7) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia in parte qua ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito sinteticamente riportati.

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 4 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO e ARBITRARIETA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI.

Durante lo svolgimento della seconda prova scritta del 26.10.2018 il **Presidente della Commissione esaminatrice**, su sollecitazione di alcuni candidati, si è allontanato dall'aula d'esame per reperire il testo del **Regolamento Europeo n. 679/2016** (in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali) oggetto

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

della traccia del compito assegnato ed ha fatto poi rientro per **distribuire le fotocopie del Regolamento ai numerosi candidati** che ne avevano fatto richiesta per svolgere la prova d'esame.

Con tale condotta posta in essere in dispregio delle prescrizioni del Bando che vieta la distribuzione di testi normativi nel corso della prova il Presidente della Commissione esaminatrice **ha avvantaggiato del tutto illegittimamente i candidati che non avevano conoscenza del Regolamento Europeo** rispetto a quelli che tale conoscenza possedevano, con violazione del principio della par condicio tra concorrenti nonché dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 12 DPR 9.5.1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica della prestazione culturale del candidato con correlato voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui peraltro lo stesso punto ha un peso diverso a seconda della **SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Doc.3).

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI nonché PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice nell'aprire le buste sigillate contenenti i compiti scritti della ricorrente e comunque nelle operazioni di correzione **ha letteralmente 'mescolato' le pagine della brutta copia del compito con quelle della bella copia** di entrambe le prove con il risultato che **le pagine del singolo elaborato scritto al momento della valutazione non solo non si trovavano (più) nell'ordine con il quale erano state scritte dalla ricorrente ma risultavano inframezzate da pagine della brutta copia** (v. Docc.4-5 e lettera di trasmissione MIUR Doc.9), con conseguente **arbitrarietà, irragionevolezza e irrazionalità** del giudizio di valutazione della prova scritta della Commissione che è si è formato su un **compito diverso** da quello redatto dalla ricorrente.

* * * * *

2. Con PEC del 26.9.2019 (Doc.11) la ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 25 Legge n. 241/1990 **l'ostensione** della graduatoria finale del Concorso, dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale e dei contratti di lavoro stipulati con i vincitori del concorso.

Con PEC del 30.9.2019 (Doc.12) il MIUR ha comunicato che "ad oggi non è stato emanato alcun decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso" e si è riservato di evadere la richiesta di accesso all'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale.

* * * * *

3. Con successiva **PEC del 10.10.2019** il MIUR ha quindi trasmesso alla ricorrente copia della **Graduatoria di merito** allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato e superato la prova orale (Doc.13).

Si rende pertanto necessario impugnare con i motivi aggiunti tale Graduatoria di merito **nella parte in cui non ricomprende la ricorrente** e ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo giacché si tratta della graduatoria dei candidati che hanno superato la prova orale del concorso che il MIUR ha adottato a seguito del completamento delle prove orali.

* * * * *

*1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.*

* * * * *

SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI SUL FUMUS BONI IURIS

1. Quanto al fumus boni iuris, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che si appalesano certamente "meritevoli di approfondimento" ai fini dei provvedimenti cautelari richiesti (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

*1. Quanto al periculum, si rileva che con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti l'odierna ricorrente **ha chiesto l'annullamento non dell'intera procedura concorsuale ma SOLO DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE per specifici profili di illegittimità che hanno inficiato lo svolgimento concreto della prova scritta e L'OPERATO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.***

* * * * *

*2. Le prove orali della procedura concorsuale sono **terminate** e la Commissione esaminatrice ha predisposto la **graduatoria di merito** contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato e superato la prova orale (v. Doc.13).*

*Nel bilanciamento degli interessi in conflitto la costante e pacifica giurisprudenza del TAR e del CONSIGLIO DI STATO ritiene che **dalla esclusione dalle prove** derivi al candidato **un DANNO GRAVE ed IRREPARABILE** mentre dalla ammissione con riserva alla prova non deriva per l'amministrazione alcun pregiudizio in concreto (tra le moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003; CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 2629; TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460).*

* * * * *

*3. A fronte della conclusione della prova orale e nelle more del processo le esigenze della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante **l'indizione di una sessione suppletiva della prova orale e l'ammissione alla stessa con riserva** (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).*

P.Q.M.

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) in via preliminare, **sospendere** i provvedimenti impugnati IN PARTE QUA e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale** con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;

2) nel merito, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** IN PARTE QUA i provvedimenti impugnati e **disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione alla luce dei motivi del ricorso **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

11) Richiesta di accesso Avv. Lombardi del 26.9.2019

12) PEC del MIUR del 30.9.2019

13) Graduatoria di merito allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice e comunicata con PEC del 10.10.2019.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Firenze-Roma, lì 17 ottobre 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi"

11. Il testo integrale del secondo ricorso per motivi aggiunti:

**"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI
ROMA**

(NRG 8898/2019; Sez. III° BIS)

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI
MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

Per Avv. **DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it**

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro protempore, C.F. 80185250588, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- **Dr.ssa UMMARINO VALENTINA**, nata a Napoli il 21.2.1976 CF MMRVNT76B61F839T e residente in Via Domenico Modugno n. 102 ROMA – 00125 -

Avv. Maurizio Bufalini

P.zza Dè Salterelli 1

50122 FIRENZE

- **Dr.ssa MOTTOLESE AZZURRA**, C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA – 00144 -

- controinteressati -

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED
AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,**

- 1) del Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.1);
- 2) della Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e non comunicata (Doc.2);
- 3) del Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (Doc.3);
- 4) dei Provvedimenti di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato le prove scritte della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 alla prima prova (Doc.4) e di 64/100 alla seconda prova scritta (Doc.5), ivi comprese le schede di valutazione delle prove;
- 5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

**E CON ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE
CON RISERVA,**

- 6) della **Graduatoria di merito** allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato la prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente**, e comunicata con PEC del 10.10.2019 (Doc.13);
- 7) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

**NONCHE' CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED
AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,**

- 8) della **Graduatoria generale di merito** che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori del Concorso approvata con Decreto del Direttore Generale del 10.10.2019 n. 1652 del MIUR (pubblicato in GU 15.10.2019 n. 82) **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.14);
- 9) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia in parte qua ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito trascritti.

"1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 4 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO e ARBITRARIETA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI.

1.1. La funzione del concorso pubblico è quella di reclutare il personale più preparato, nel rispetto dell'art. 97 COST. (CONS. STATO Sez. VI 9 giugno 2010 n. 3671).

L'art. 10 Comma 4 del Bando ha stabilito che "Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di ...supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso".

* * * * *

1.2. **Orbene**, è accaduto che durante lo svolgimento della seconda prova scritta del 26.10.2018 il **Presidente della Commissione esaminatrice**, su richiesta di alcuni candidati, si sia allontanato dall'aula d'esame per **reperire il testo del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive rettifiche** (in materia di trattamento e libera

circolazione dei dati personali) necessario per lo svolgimento della traccia del secondo compito, **abbia fatto rientro alle ore 11,15/11,30 in aula portando con sé numerose fotocopie del testo del Regolamento ed abbia messo le fotocopie sui tavoli in fondo all'aula liberamente a disposizione di tutti i candidati** (v. scambio di messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco Doc.8).

I candidati che non avevano effettuato alcun studio del Regolamento Europeo in questione hanno ovviamente 'approfittato' delle fotocopie del testo normativo 'distribuite' dal Presidente della Commissione e nel lasciare i propri banchi per recarsi a prelevare le fotocopie in fondo all'aula d'esame non hanno mancato di comunicare gli uni con gli altri, scambiarsi opinioni sulla traccia del compito e confrontarsi sulle soluzioni da dare al caso concreto (v. nuovamente scambio di messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco Doc.8), il tutto in dispregio anche del divieto di comunicazione sancito dall'art. 10 Comma 4 del Bando (Doc.6).

* * * * *

1.3. Appare evidente che con tale condotta posta in essere in dispregio delle prescrizioni del Bando il Presidente della Commissione esaminatrice **abbia avvantaggiato del tutto illegittimamente i candidati che non avevano conoscenza del Regolamento Europeo** rispetto a quelli che tale conoscenza possedevano, con violazione del principio della par condicio tra concorrenti nonché dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

* * * * *

1.4. E' ben noto che in tema di concorso pubblico il **principio della par condicio** tra concorrenti desumibile (anche) dall'art. 97 Cost. impone che i candidati **siano posti tutti sullo stesso piano** agli effetti dell'accertamento del grado di professionalità e di preparazione (TAR ROMA LAZIO Sez. III 18 giugno 2013 n. 6143; (TAR ROMA LAZIO Sez. III 18 aprile 2013 n. 4323) senza favoritismi di sorta. Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 12 DPR 9.5.1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

2.1. A norma dell'art. 12 del DPR 9.5.1994 n. 487 "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".

Nella seduta del 13.11.2018 con verbale n. 12 la Commissione esaminatrice del Concorso "ha definito la **griglia di valutazione** che verrà adottata per l'esame delle prove scritte" (Doc.3).

* * * * *

2.2. Secondo la scienza della docimologia la griglia di correzione deve essere composta da **Indicatori** che individuano ciò che viene indagato (la pertinenza, la coerenza espositiva, la correttezza e appropriatezza del linguaggio, l'approfondimento teorico v. griglia Doc.3), da **Descrittori** che indicano le valutazioni delle singole condotte/prestazioni dell'esaminando correlandole ad un diverso **Peso/Punteggio** specificamente attribuito a ciascuna delle valutazioni inserite nella griglia, nel range di riferimento per ogni singolo indicatore. In ambito valutativo **l'Indicatore per essere attendibile deve essere espresso attraverso Descrittori che siano specifici.**

* * * * *

2.3. Orbene, la **Griglia di correzione** delle prove scritte adottata dalla Commissione esaminatrice ed impiegata per la correzione delle prove della ricorrente (v. Doc.3), si caratterizza per la presenza di **Criteri** suddivisi in **Indicatori** ma **risulta del tutto manchevole dei Descrittori.**

Si evidenzia, infatti, che per ogni Indicatore/Criterio di valutazione è previsto un **punteggio che va da un minimo ad un massimo** senza alcuna indicazione né del

Descrittore né della diversa e specifica valutazione correlata alla diversa gradazione di punteggio nell'intervallo tra minimo e massimo della scala di riferimento.

LA GRIGLIA UTILIZZATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (v. Doc.3) NON RIPOSTA I DESCRITTORI ovvero la valutazione specifica assegnata in maniera trasparente, oggettiva e non arbitraria al voto/punteggio **PER CIASCUN INDICATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA DI RIFERIMENTO.**

Si aggiunga che le scale di riferimento riportate nella griglia si differenziano tra di loro a seconda dei singoli Indicatori (35 - 50; 21 - 30; 14 - 20 v. Doc.3).

A seconda della singola scala di riferimento applicata lo stesso punto ha (immotivatamente) un peso diverso.

Alla Commissione viene, quindi, lasciata la libertà di tradurre in voto la propria valutazione (soggettiva e personale) con riguardo all'indicatore di volta in volta utilizzato e al punteggio assegnato.

* * * * *

2.4. Da ciò ne consegue che la Griglia di correzione adottata, contenendo solo dei macro-indicatori (senza descrittori differenziati per i diversi punteggi all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo) con un punteggio minimo/massimo (differenziato in ragione della scala di riferimento), non è in grado di guidare adeguatamente la commissione nell'attribuzione dei punteggi e di esplicitare l'iter logico seguito nella valutazione finale.

L'attribuzione dei punteggi è derivata dalla sommatoria di sub-punteggi che non corrispondono a descrittori di giudizio predeterminati con il risultato che la valutazione delle prove risulta inficiata da ASSOLUTA ARBITRARIETÀ ed è quindi totalmente inattendibile. Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI nonché PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

3.1. La Commissione esaminatrice nell'aprire le buste sigillate contenenti i compiti scritti della ricorrente e comunque nelle operazioni di correzione ha letteralmente 'mescolato' le pagine della brutta copia del compito con quelle della bella copia di entrambe le prove con il risultato che le pagine del singolo elaborato scritto al momento della valutazione non solo non si trovavano (più) nell'ordine con il quale erano state scritte dalla ricorrente ma risultavano inframezzate da pagine della brutta copia.

Il dato è evidente ed emerge ictu oculi dall'esame dei file di PDF contenenti le prove scritte che lo stesso MIUR ha inviato in sede di accesso agli atti all'odierna ricorrente dove le pagine degli scritti sono state collazionate senza alcun ordine e interscambiate (v. Docc.4-5 e lettera di trasmissione MIUR Doc.9).

L'esame del file PDF delle prove scritte evidenzia peraltro l'apposizione da parte della Commissione esaminatrice di un segno rosso a margine della pagina n. 9 del primo compito quando la versione 'in bella' del compito è iniziata alla successiva pagina n. 10 che riporta, invero, la traccia del tema ("Il candidato, premesse considerazioni sistematiche in ordine a ...") e, a seguire, lo "Svolgimento" (v. Doc.4).

Dunque, il giudizio – negativo – della Commissione esaminatrice si è formato sulla 'brutta' copia del compito e comunque su un elaborato scritto che è stato modificato e stravolto nella sua struttura rispetto alla versione originaria redatta dalla ricorrente.

* * * * *

3.2. Le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte (e orali) dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica ma **non sfuggono al sindacato di legittimità** del Giudice Amministrativo quando siano inficiate "ictu oculi" da **eccesso di potere**, sub specie delle figure sintomatiche dell'**arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti** (CONS.

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

STATO Sez. IV 29 dicembre 2014 n. 6387; TAR LAZIO Sez. I 2 dicembre 2013 n. 10349; TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA Sez. I 12 gennaio 2011 n. 9; CONS. STATO, sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5862; CONS. STATO, sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1188; CASS. SSUU 21 giugno 2010, n. 14893). Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.”

* * * * *

2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato il 21.10.2019 la ricorrente ha impugnato la **Graduatoria di merito** allegata al verbale n. 49 del 31.5.2019 della Commissione esaminatrice contenente il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati che hanno effettuato e superato la prova orale comunicata dal MIUR con PEC del 10.10.2019 nella parte in cui non ricomprende la ricorrente (Doc.13).

* * * * *

3. In data 15.10.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 82) il Decreto del Direttore Generale del 10.10.2019 n. 1652 del MIUR con cui è stata approvata la **Graduatoria generale di merito** del Concorso che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori (Doc.14).

Si rende pertanto necessario impugnare con ulteriori motivi aggiunti tale Graduatoria generale di merito **nella parte in cui non ricomprende la ricorrente** e ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO e AL PRIMO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti giacché si tratta della graduatoria generale di merito del Concorso che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori del Concorso.

* * * * *

1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.

* * * * *

SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI SUL FUMUS BONI IURIS

1. Quanto al fumus boni iuris, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti che si appalesano certamente “meritevoli di approfondimento” ai fini della concessione dei provvedimenti cautelari richiesti (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

1. Quanto al periculum, si rileva che con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti l'odierna ricorrente **ha chiesto l'annullamento non dell'intera procedura concorsuale ma SOLO DEL GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE per specifici profili di illegittimità che hanno inficiato lo svolgimento concreto della prova scritta e L'OPERATO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

* * * * *

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

2. Le prove orali della procedura concorsuale sono **terminate** e l'Amministrazione ha approvato la **Graduatoria generale di merito** del Concorso che riporta l'elenco dei candidati dichiarati vincitori (Doc.14).

Nel bilanciamento degli interessi in conflitto la costante e pacifica giurisprudenza del TAR e del CONSIGLIO DI STATO ritiene che **dalla esclusione dalle prove** derivi al candidato un **DANNO GRAVE ed IRREPARABILE** mentre dalla ammissione con riserva alla prova non deriva per l'amministrazione alcun pregiudizio in concreto (tra le moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003; CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 2629; TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460).

* * * * *

3. A fronte della conclusione del Concorso e nelle more del processo le esigenze della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante **l'indizione di una sessione suppletiva della prova orale e l'ammissione alla stessa con riserva** (v. CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) **in via preliminare, sospendere** i provvedimenti impugnati IN PARTE QUA e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale** con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;

2) **nel merito**, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** IN PARTE QUA i provvedimenti impugnati e **disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione alla luce dei motivi del ricorso **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

14) Decreto del Direttore Generale del 10.10.2019 n. 1652 del MIUR (pubblicato in GU 15.10.2019 n. 82) di approvazione della Graduatoria generale di merito del Concorso contenente l'elenco dei candidati dichiarati vincitori.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Firenze-Roma, lì 13 novembre 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Ill.mo Sig. Presidente,

I sottoscritti Avv. Maurizio Bufalini e Avv. Maurizio Cecconi in qualità di difensori di Avv. **DEBORAH LOMBARDI** in virtù di mandato a margine del ricorso

PREMESSO CHE

- Appare opportuno notificare anche il ricorso per motivi aggiunti a tutti coloro che risultano utilmente inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso ai fini della piena integrità del contraddittorio;

Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

- E' particolarmente difficoltoso reperire gli indirizzi di tutti i controinteressati inseriti in graduatoria in ragione dell'elevato numero degli stessi e della mancata indicazione della data di nascita e del codice fiscale dei candidati

CHIEDONO

l'autorizzazione alla **notificazione del ricorso per motivi aggiunti** a tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso **per pubblici proclami** e segnatamente mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, lì 13 novembre 2019

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Maurizio Cecconi"

Firenze-Roma, lì 23 dicembre 2019

Avv. Maurizio Bufalini